

COSTITUZIONE

CONSIGLIO DI DISCIPLINA ORDINE PROFESSIONALE ASSISTENTI SOCIALI DELLA CALABRIA

L'Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Calabria

Visto l'art. 3, comma 5, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge 14 settembre 2011, n. 148;

Visto l'art. 8 del DPR 7 agosto 2012, n. 137;

Visto il Regolamento per l'individuazione dei criteri di designazione dei componenti il consiglio regionale di disciplina, approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli assistenti Sociali nella seduta del 22 giugno 2013 con delibera n. 093/13;

Visto il Regolamento per il funzionamento del procedimento disciplinare approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli assistenti Sociali nella seduta del 20 aprile 2024 con delibera n. 81;

Visto il parere favorevole del Ministro della Giustizia assunto in data 17 aprile 2013, che ha richiesto altresì di integrare il regolamento con la previsione della data di entrata in vigore, con la previsione di un richiamo alla disciplina del codice di procedura civile in materia di astensione e ricusazione, nonché con la previsione di una integrazione ai requisiti di onorabilità dei componenti gli organi disciplinari, affinché non possano far parte dell'organo soggetti che abbiano "rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro professionista eletto nel rispettivo Consiglio territoriale dell'ordine";

Avvisa

1. E' indetto avviso pubblico per l'individuazione di n. 30 assistenti sociali da designare alla carica di componente il Consiglio regionale di disciplina tra gli iscritti nell'Albo degli assistenti sociali della Calabria.

2. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento approvato dal C.N.O.A.S. con delibera n. 093/13, possono presentare domanda di partecipazione gli assistenti sociali in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti nell'albo da almeno 5 anni;
- b) siano stati o siano al momento della designazione componenti dei Consigli regionali dell'ordine o del Consiglio nazionale ed abbiano in questa veste maturato una significativa esperienza nell'esercizio delle funzioni disciplinari;

- c) abbiano maturato una significativa esperienza nell'esercizio della professione con particolare riferimento, ove possibile, agli ambiti nei quali sono state più frequenti le segnalazioni di fatti disciplinarmente rilevanti;
- d) rinunzino espressamente alla richiesta di compensi per lo svolgimento delle funzioni disciplinari, fatto salvo il rimborso delle spese e la eventuale corresponsione di un gettone di presenza, ove deciso dal competente Consiglio regionale dell'ordine;
- e) non siano stati colpiti da provvedimenti disciplinari definitivi, o da sentenze penali di condanna passate in giudicato;
- f) non abbiano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado, o di coniugio, con altro assistente sociale eletto nel rispettivo Consiglio regionale dell'ordine.

In alternativa al requisito di cui alla lettera b) è possibile comprovare di avere maturato una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.

La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere dimostrata attraverso lo svolgimento di attività didattica specifica svolta nell'ambito di eventi accreditati ai fini del sistema di formazione continua, o attraverso la esibizione di pubblicazioni, studi e ricerche in materia di ordinamento professionale e deontologia.

La competenza in materia deontologica e disciplinare può essere ottenuta anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione specificamente dedicati alle materie dell'ordinamento professionale e della deontologia, tenuti dal Consiglio regionale o dal Consiglio nazionale dell'ordine, o comunque accreditati ai fini del sistema di formazione permanente, corredati di appositi meccanismi di verifica della preparazione acquisita. La partecipazione a tali corsi comporta in ogni caso la maturazione dei crediti corrispondenti nell'ambito dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua.

3. Qualora la domanda sia presentata da un componente del Consiglio regionale dell'ordine o del Consiglio nazionale, in caso sia nominato componente del Consiglio regionale di disciplina questi cessa dalle funzioni di provenienza all'atto dell'insediamento.

4. Si applicano ai componenti dei Consigli di disciplina le norme in materia di astensione e ricusazione di cui agli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

5. La domanda in carta semplice di partecipazione al presente avviso, debitamente sottoscritta ed autocertificata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, deve pervenire inderogabilmente, all'indirizzo PEC (ordascalabria@pec.it) entro le ore 12.00 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione

del presente avviso sul sito <http://www.ordascalabria.it/>.

Nella domanda devono essere indicate le proprie generalità e recapito cui inviare comunicazioni (numeri telefonici, cellulare, E-mail).

La domanda deve, altresì, riportare dichiarazione nella quale ai sensi dell'art. 4 lettera "C" dello Regolamento in premessa, l'interessato "rinunzi espressamente alla richiesta di compensi, fatto salvo il rimborso delle spese e l'eventuale corresponsione di un gettone di presenza ove deciso dal competente consiglio regionale dell'Ordine".

Alla domanda deve essere allegata:

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento datato e sottoscritto;
- un breve curriculum, nel quale, in caso di requisiti alternativi a quelli previsto al punto 1 lett. b), siano ben evidenziati una significativa competenza in materia deontologica e disciplinare.

Le domande di candidatura che non siano sottoscritte, che perverranno oltre il termine indicato o che perverranno prive dei documenti richiesti, non saranno prese in considerazione.

6. Ai sensi degli artt. 2 e 5 comma 2 del Regolamento approvato dal C.N.O.A.S. nella seduta del 22 giugno 2013, il Consiglio dell'ordine approverà con delibera un elenco di 30 designati alla carica.

La delibera, ai sensi dell'art. 3 comma 1, sarà inviata al Presidente del Tribunale competente perché questi provveda alla nomina dei componenti il Consiglio regionale di disciplina in numero pari a quello dei componenti il corrispondente Consiglio regionale dell'ordine (15 componenti).

Il presente avviso ha, pertanto, l'esclusivo scopo di accertare preventivamente la disponibilità ed il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa degli iscritti che si candideranno.

Catanzaro, 06/08/2025

Il Presidente del CROAS Calabria

f.to dott.ssa Sonia Bruzzese

N.B. il termine di scadenza del presente avviso dovrà essere conteggiato a partire dal 01/09/2025, da intendersi quale giorno di pubblicazione.